



SEMINARIO TECNICO

**NOVITA' IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
STANDARDIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE.**

*sabato 9 febbraio 2013
Hotel Trani Corso M. R. Imbriani 137
TRANI*

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Misure attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Pubblicato sul S.O.G U. 30/4/2008)



In vigore

Il 15 maggio 2008

D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Pubblicato sul S.O.G U. 5/8/2009)




In vigore

Il 20 agosto 2009

**Decretazione applicativa del
D. LGS. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.**

DECRETAZIONE EMANATA



Modalità di valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Utilizzo di apparecchi di sollevamento per sollevare persone

Esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto

Autorizzazione per l'effettuazione di lavori sotto tensione

Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo nei cantieri edili

Applicazione T. U. a coop. sociali e organizzazioni volontariato

Qualificazione imprese e lavoratori autonomi in lavori confinati

Accordi Stato-Regioni per formazione operatori di sicurezza

Abilitazione degli operatori di attrezzature particolari

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

DECRETAZIONE DA EMANARE

**Decretazione applicativa del
D. LGS. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.**


Criteria di qualificazione dei formatori di sicurezza sul lavoro

Procedure semplificate modelli gestione sicurezza per PMI

Istituzione Servizio Informativo Nazionale della Prevenzione

Applicazione T. U. a strutture 1° periodo art. 3 D. Lgs. 81/2008

Applicazione T. U. a strutture 2° periodo art. 3 D. Lgs. 81/2008



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA REDAZIONE DEL DVR



**PROCEDURE STANDARDIZZATE PER
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

TESTO UNICO

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009
(art. 2 comma 1 lettera q)

Definizione

Valutazione dei rischi

- **valutazione** globale e **documentata** di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad **individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a **garantire il miglioramento nel tempo** dei livelli di salute e sicurezza.



TESTO UNICO

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009
(art. 29 comma 5)

FONTE NORMATIVA
PER LE PROCEDURE
STANDARDIZZATE

D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 5

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori effettuano** la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). **Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013,** gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

**FONTE NORMATIVA
PER LE PROCEDURE
STANDARDIZZATE**

TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009
(art. 29 comma 6)

*D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 6
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI*

I datori di lavoro che occupano **fino a 50 **lavoratori possono effettuare** la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.**

COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI

(Articolo 12 del Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 8)



**Interpello
n. 7/2012**

Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'art. 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nelle aziende fino a 10 lavoratori.

TESTO UNICO

**D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009
(art. 29 comma 6 bis**

**FONTE NORMATIVA
PER LE PROCEDURE
STANDARDIZZATE**

D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 6 bis

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 contenente l'oggetto della valutazione dei rischi.

**FONTE NORMATIVA
PER LE PROCEDURE
STANDARDIZZATE**

TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009
(art. 29 comma 7)

*D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 7
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI*

Non possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate i datori di lavoro delle aziende di cui all'art. 31 comma 6 lettere a), b), c), d), f) e g):

- a)** aziende industriali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 17/8/1999 n. 334 e s.m.i. soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
- b)** centrali termoelettriche;
- c)** impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. 17/3/1995 n. 230 e s.m.i.
- d)** aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- f)** industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- g)** strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori,

**FONTI NORMATIVE
PER LE PROCEDURE
STANDARDIZZATE**

TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009
(art. 29 comma 7)

D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 7
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Non possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate i datori di lavoro di:

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

~~c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.~~

La lettera c) è stata abolita con il D. Lgs. correttivo n. 106/2009.

TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
(art. 6 comma 8 lettera f)

**FONTE NORMATIVA
PER LE PROCEDURE
STANDARDIZZATE**

Compiti della Commissione Consultiva permanente

- ➔ La **Commissione consultiva** ha il compito di elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore
- ➔ Le **procedure standardizzate vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno** acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO



**DECRETO MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELL'INTERNO
30/11/2012**



Publicato sulla G. U. n. 285 del 6/12/2012 in vigore dal 4/2/2013

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

Articolo 1 comma 1




I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione consultiva in data 16 maggio 2012 allegato al presente decreto.

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

Articolo 1 comma 2

I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione consultiva in data 16 maggio 2012 allegato al presente decreto.



**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

Articolo 1 comma 3




I datori di lavoro, nell'effettuare la valutazione dei rischi, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it sezione "sicurezza lavoro"

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

Articolo 1 comma 4

**Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28
e 29 del D. Lgs. n. 81/2008 si
considerano assolte in caso di
adozione ed efficace attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto**



**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

Il Decreto contiene in allegato:

-  Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 6 comma 8 lettera f) e dell'art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
-  Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi

Passo 1 – Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni

Passo 2 – Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Passo 3 – Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate

Passo 4 – Definizione del programma di miglioramento

Per ogni passo sono riportati nel documento dei moduli contenenti indicazioni, istruzioni e supporti informativi per il raggiungimento dei relativi obiettivi.

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi

- **Descrizione generale dell'azienda (*Modulo 1.1*)**
- **Lavorazioni aziendali e mansioni (*Modulo 1.2*)**
- **Individuazione dei pericoli presenti in azienda (*Modulo 2*)**
- **Valutazione rischi, misure di prevenzione e protezione attuate, programma di miglioramento (*Modulo 3*)**

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

FAMIGLIE DI PERICOLI

Famiglie di pericoli prese in considerazione:

- 1) Luoghi di lavoro al chiuso, in sotterraneo, all'aperto**
- 2) Ambienti confinati o a sospetto di inquinamento**
- 3) Lavori in quota**
- 4) Impianti di servizio**
- 5) Attrezzature di lavoro**
- 6) Scariche atmosferiche**
- 7) Lavoro al videoterminale**
- 8) Agenti fisici**
- 9) Radiazioni ionizzanti**
- 10) Sostanze pericolose**
- 11) Agenti biologici**



PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

FAMIGLIE DI PERICOLI

Famiglie di pericoli prese in considerazione:


- 12) Atmosfere esplosive**
- 13) Incendio**
- 14) Altre emergenze**
- 15) Fattori organizzativi**
- 16) Condizioni di lavoro particolari**
- 17) Pericoli connessi all'interazione con persone**
- 18) Pericoli connessi all'interazione con animali**
- 19) Movimentazione manuale dei carichi**
- 20) Lavori sotto tensione**
- 21) Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici**
- 22) Altro**



**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

1) Aspetti da valutare per i luoghi di lavoro:

- stabilità e solidità delle strutture
- altezza, cubatura, superficie
- pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico
- vie di circolazione interne e esterne
- vie e uscite di emergenza
- porte e portoni
- scale
- posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
- microclima
- illuminazione naturale e artificiale
- locali di riposo e refezione
- spogliatoi e armadi per il vestiario
- servizi igienico e assistenziali
- dormitori
- aziende agricole



Per ogni aspetto il documento riporta i riferimenti legislativi ed esempi di incidenti o criticità

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

2) Tipi di ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento da valutare:

- vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
- pozzi neri, fogne,, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili
- scavi

3) Tipi di attrezzature per lavori in quota da valutare:

- ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.

Per ogni pericolo il documento riporta i riferimenti legislativi ed esempi di incidenti o criticità

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

4) Tipi di impianti di servizio da valutare:

- impianti elettrici
- impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione
- impianti idrici e sanitari
- impianti di distribuzione e di utilizzazione del gas
- impianti di sollevamento

Per ogni tipo di impianto il documento riporta i riferimenti legislativi ed esempi di incidenti o criticità

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

5) Tipi di attrezzature di lavoro da valutare:

- Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi
- Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale, trasportabili, portatili
- Apparecchi termici trasportabili
- Attrezzature in pressione trasportabili
- Attrezzature a motore (Macchine da cantiere e agricole, carrelli industriali, mezzi di trasporto materiali, mezzi di trasporto persone)
- Utensili manuali

Per ogni pericolo il documento riporta i riferimenti legislativi ed esempi di incidenti o criticità

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

6) Scariche atmosferiche:

- scariche atmosferiche

7) Lavori al videoterminale:

- lavoro al videoterminale

8) Agenti fisici:

- rumore
- vibrazioni
- campi elettromagnetici
- radiazioni ottiche artificiali
- microclima di ambienti severi, ultrasuoni, atmosfere iperbariche

Per ogni pericolo il documento riporta i riferimenti legislativi ed esempi di incidenti o criticità

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

9) Radiazioni ionizzanti:

- raggi alfa, beta, gamma

10) Sostanze pericolose:

- agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto

11) Agenti biologici:

- virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti

Per ogni pericolo il documento riporta i riferimenti legislativi ed esempi di incidenti o criticità

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

12) Atmosfere esplosive:

- presenza di atmosfera esplosiva (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie e polveri)

13) Incendio:

- presenza di sostanze (solide, liquide e gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)

14) Altre emergenze:

- inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.

Per ogni pericolo il documento riporta i riferimenti legislativi ed esempi di incidenti o criticità

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

15) Fattori organizzativi:

- stress lavoro-correlato

16) Condizioni di lavoro particolari:

- lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche

17) Pericoli connessi all'interazione con persone:

- attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.)

Per ogni pericolo il documento riporta i riferimenti legislativi ed esempi di incidenti o criticità

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

18) Pericoli connessi all'interazione con animali:

- attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc.

19) Movimentazione manuale dei carichi:

- posture incongrue, movimenti ripetitivi, sollevamento e spostamento di carichi

20) Lavori sotto tensione:

- pericoli connessi ai lavori sotto tensione

21) Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici:

- pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici

Per ogni pericolo il documento riporta i riferimenti legislativi ed esempi di incidenti o criticità

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)

MODULO N. 2

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma2-3	Stabilità e solidità delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali
	Altezza, cubatura, superficie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Urti
	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : -raggiungere il posto di lavoro - fare manutenzione agli impianti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Contatto con mezzi in movimento • Caduta di materiali

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)

MODULO N.3


VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO								
	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	5	6	7	8
N.	Area/Reparto /Luogo di lavoro	Mansioni/ Postazioni ₁	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza ²	Eventuali strumenti di supporto	Misure attuare	Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./Prot.	Incaricati della realizzazione	Data di attuazione delle misure di miglioramento
1								
2								
3								

**MODIFICHE PREVISTE
AL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I.**



**SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI
FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO**

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO



**DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL
16/10/2012**

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. RIGUARDANO:

- **Art. 3 sul campo di applicazione**
- **Art. 6 sull'attività della Commissione consultiva permanente**
- **Art. 26 sugli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione**
- **Art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**
- **Art. 40 sui rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale**
- **Art. 67 sulle notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio**
- **Art. 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro**
- **Art. 88 sul campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008**
- **Artt. del Titolo IV sull'elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell'opera**

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

LE MODIFICHE AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANO:

- L'art. 131 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 sulla redazione del PSS**
- L'art. 54 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124**
- L'art. 56 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124**

DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifica dell'art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)



“All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“13-bis. **Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, **sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria** previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicino una permanenza del lavoratore in azienda per un **periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento**”.

DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifica dell'art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008

(Sul'attività della Commissione consultiva permanente)



“All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

*‘i-bis) **redige ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE** del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio”.*

DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifica dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008

(Sulla elaborazione del DUVRI)

- ➔ 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifica dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008

(Sulla elaborazione del DUVRI)

-  3. Della individuazione dell'incaricato in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento o della sua sostituzione **va data immediata evidenza nel contratto** di appalto o di opera.

-  Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale **documento è redatto**, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto **titolare del potere decisionale e di spesa** relativo alla gestione dello specifico appalto

DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifica dell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008

(Sull'esonero dalla elaborazione del DUVRI)



3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'**obbligo** di cui al comma 3 **non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture **considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori**.

DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifica dell'art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008

(Sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi per attività a basso rischio)

dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

*“6-ter. **Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi. Nelle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il modello allegato al decreto di cui al precedente periodo”.***

6-quater. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.


DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifica dell'art. 40 del D. Lgs. 81/2008

(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e Servizio sanitario nazionale)

“All'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

*“2-bis. **Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sentita la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni** di cui al comma 1, le quali non possono riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo: Fino all'entrata in vigore di tale decreto trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012”.*




DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifica dell'art. 67 del D. Lgs. 81/2008

(Sulle notifiche all'Organo di vigilanza competente per territorio)

L'art. 67 del D. Lgs. n. 81/2008 è sostituito con un altro articolo nel quale sono indicati gli **elementi informativi che devono essere comunicati all'organo di vigilanza** competente per territorio nel caso di costruzione e realizzazione di **edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali**, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti,




DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifica dell'art. 71 del D. Lgs. 81/2008

(Sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

Nel comma 11 relativo alle prime verifiche delle attrezzature di lavoro da effettuare da parte dell'INAIL e delle verifiche successive da effettuare da parte dell'ASL o dell'ARPA viene aggiunto che ***“L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche, secondo le modalità di cui al comma 13”.***



DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifica dell'art. 88 del D. Lgs. 81/2008

(Sul campo di applicazione del Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili)

Sono inseriti fra i lavori per i quali non si applica il Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili “*i piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi*”.



DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Inserimento nel D. Lgs. n. 81/2008 dell'art. 104-bis

(Sul campo di applicazione del Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili)

Dopo l'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente:

*“Art.104-bis. – Con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, **sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.**”*

DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifica di alcuni articoli del D. Lgs. n. 81/2008

(Sugli obblighi di comunicazione agli organi di vigilanza)

- Art. 225 comma 8 comunicazioni sulla esposizione ad agenti chimici
- Art. 240 comma 3 comunicazioni sulla esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
- Art. 250 comma 1 comunicazioni sulla esposizione all'amianto
- Art. 277 comma 2 comunicazioni sulla esposizione ad agenti biologici

DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Modifiche al D.P.R. n. 1124/1965:

- Art. 54: è abrogato

- Art. 56: i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

“1. Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro, settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta sull’infortunio”

“2. “Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni.”.

**Fine della
presentazione**

Grazie